

REGOLAMENTO (CE) N. 15/2008 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo,

«Articolo 12

Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

considerando quanto segue:

La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.

(1) Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull'intero territorio della Comunità.

La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.;

(2) Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande.

2) all'articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse;

3) all'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(3) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

«4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).